



Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23
Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura
Procedimento amministrativo inerente il Registro Regionale dei Tecnici Apistici

1. Premessa

Il presente documento aggiorna le procedure per l'iscrizione al Registro Regionale dei Tecnici Apistici (RRTA) già fissate con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 2847, definendo i termini del procedimento amministrativo per l'aggiornamento del Registro stesso, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati all'iscrizione e all'aggiornamento dei tecnici apistici.

2. Iscrizione

L'iscrizione al RRTA avviene a seguito di apposita domanda presentata dai soggetti che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

- a) aver partecipato a corsi di formazione appositamente organizzati dal Centro Regionale per l'Apicoltura e aver acquisito il relativo attestato di valutazione.

Le domande dovranno essere presentate alla Struttura della Regione del Veneto competente in materia di apicoltura (Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura), entro 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'attestato di valutazione.

All'atto della domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Copia dell'attestato di valutazione e partecipazione all'apposito corso organizzato dal Centro Regionale per l'Apicoltura.
- b) essere iscritti all'elenco di cui alla DGR 5 agosto 1997 n. 2847;
- c) aver conseguito l'attestato di tecnici apistici, come da elenco comunicato dal Centro Regionale per l'Apicoltura in seguito alla partecipazione all'apposito corso di formazione, organizzato dal medesimo Centro, del periodo 23 gennaio / 10 aprile 1998 o del periodo 23 gennaio 1999 / 27 marzo 1999.

I soggetti di cui alle lettere b) e c) dovranno dimostrare di aver partecipato, nel periodo 2008-2009, al previsto corso di aggiornamento di cui al punto 4.2.

Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'attestato di partecipazione all'aggiornamento svolto nel periodo 01 aprile 2008 - 31 dicembre 2009.

3. Aggiornamento del registro

La struttura regionale competente per l'aggiornamento del RRTA è la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

L'aggiornamento del RRTA avviene di norma annualmente sulla base delle nuove domande ricevute, nonché dell'attività di aggiornamento formativo obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione nel RRTA, con provvedimenti del Dirigente regionale della Direzione competente.

4. Corsi per la formazione dei tecnici apistici

I corsi di formazione per l'iscrizione e l'aggiornamento dei tecnici apistici, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 23/1994, vengono svolti dal Centro Regionale per l'Apicoltura (CRA).

I corsi finalizzati alla prima iscrizione al RRTA vengono di norma organizzati con cadenza biennale, fatta salva la possibilità di attivazione in deroga a tale periodicità, nel caso in cui l'istruttoria relativa all'aggiornamento del RRTA da parte della Struttura regionale competente metta in evidenza un numero di tecnici apistici iscritti inferiore a 50, sentito il parere della Consulta regionale per l'apicoltura, di cui all'art. 5 della LR n. 23/1994.

I corsi di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione al RRTA dei tecnici apistici vengono organizzati con cadenza annuale.

Il CRA, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la proposta di piano formativo che deve rispondere alle indicazioni riportate nel presente provvedimento per quanto concerne i contenuti e modalità organizzative nonché fornire le seguenti informazioni:

- metodo con il quale il CRA intende dare comunicazione/divulgazione di inizio dei corsi di formazione per tecnici apistici;
- argomenti oggetto delle attività di formazione, le modalità di svolgimento (durata, sede di svolgimento, tipo di attività formative esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni, supporti didattici e informativi previsti, numero previsto di partecipanti, ecc.);
- programma dettagliato e relativi costi delle singole iniziative;
- elenco delle esercitazioni sul campo;
- elenco dei docenti e dei relatori con indicazione della loro qualifica;
- sistema di valutazione.

4.1. Corsi per l'iscrizione

Durata: 30 ore da distribuire in non meno di 6 giornate.

Contenuti: - biologia e fisiologia dell'ape;
- la costituzione, gestione tecnica dell'apiario;
- patologie dell'apiario;
- metodologia di lotta alle malattie dell'alveare;
- la produzione di nuclei e api regine;
- i prodotti dell'alveare - qualità;
- la flora apistica;
- la sala di smielatura – norme igieniche, tecniche e legislative;
- lezioni pratiche in apiario (tre giornate pratiche di tre ore ciascuna);
- l'azienda apistica dal punto di vista amministrativo.

Cadenza: biennale

Numero di partecipanti al singolo corso: massimo 30, minimo 10.

Titolo: Attestato di valutazione

Frequenza minima per partecipare alla prova di valutazione: 80% delle ore di teoria e 100% delle ore pratiche.

L'orario giornaliero non può superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato, in quest'ultimo caso dovrà essere osservata la sospensione delle lezioni per almeno un'ora.

Le lezioni non potranno iniziare prima delle ore 8 e terminare oltre le 23.30.

L'attività didattica deve svolgersi in giorni feriali, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione regionale competente.

4.2. Corsi di aggiornamento

Durata: 5 ore in una giornata

Contenuti: uno o più argomenti tra quelli indicati al punto precedente

Cadenza: annuale

Titolo: attestato di partecipazione

Frequenza: obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione nel RRTA

Le lezioni non potranno iniziare prima delle ore 8 e terminare oltre le 23.30.

L'attività didattica deve svolgersi in giorni feriali, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione regionale competente.

4.3. Finanziamento dei corsi

I corsi verranno finanziati con i fondi recati annualmente dalla legge di bilancio regionale a valere sul capitolo 100746 o derivanti dal Reg. CE n. 797/2004.

Il parametro massimo ora/corso è fissato in Euro 150,00.

Le modalità di erogazione degli anticipi e la rendicontazione saranno definiti con i provvedimenti di impegno di spesa del Dirigente della Direzione regionale competente, assunto a seguito della DGR di approvazione del Programma Operativo della LR n. 23/1994 dell'anno di riferimento, nel rispetto delle direttive gestionali e della disponibilità finanziaria del Bilancio regionale.

Le spese ammissibili che concorrono al raggiungimento del costo orario massimo sono le seguenti:

- compenso e rimborso spese per docenti e relatori esterni al Centro Regionale per l'Apicoltura (massimo € 80,00/ora);
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi;
- spese sostenute per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei partecipanti ai corsi.
- attività di progettazione, coordinamento, spese di pubblicizzazione, gestione d'aula e assicurazione (responsabilità civile e infortuni), € 40/ora onnicomprensive.

4.4. Registrazione delle presenze

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze predisposto dal CRA su modello approvato dalla Direzione regionale competente. Il registro comprende l'elenco dei partecipanti e deve essere, dalla Direzione regionale competente, preventivamente all'inizio del corso, vidimato. Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, saranno predisposte due pagine di registro.

Il registro va compilato giorno per giorno, in tutte le sue parti, anche con riferimento alle assenze degli iscritti.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il CRA è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione regionale competente alla quale verrà prodotta altresì formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dagli allievi e dai docenti interessati.

I registri di presenza vanno conservati agli atti del beneficiario a disposizione per eventuali controlli anche ad attività conclusa.

4.5. Lezioni pratiche in apiario

Le esercitazioni pratiche sono inserite nell'articolazione dell'intervento formativo e dovranno tener conto delle seguenti caratteristiche:

- essere effettuata prima della conclusione dell'attività didattica del corso
- essere considerata parte integrante dell'attività didattica

L'esercitazione pratica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Le uscite programmate dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente almeno cinque giorni lavorativi prima dello svolgimento, tramite FAX, al numero 041/2795448 o posta elettronica al seguente indirizzo: agroambiente@regione.veneto.it

Le visite didattiche riconosciute nel limite orario del calendario formativo non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

4.6. Adempimenti del CRA

Il CRA è risultato a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; esso deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.

Il CRA è tenuto inoltre a:

- realizzare le iniziative in conformità al Piano approvato ed in aderenza alle disposizioni del presente provvedimento
- dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del percorso formativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea)
- stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione
- conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi
- disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi; la violazione di detto obbligo, accertata dalle competenti strutture pubbliche, comporta il non riconoscimento delle spese afferenti ai locali e attrezzature
- disporre delle attrezzature e strumenti necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nel Piano approvato

Entro 30 giorni, dalla chiusura di ciascun intervento, il CRA dovrà presentare alla Direzione regionale competente la seguente documentazione:

1. relazione finale che descriva le competenze trasmesse
2. originale del verbale delle verifiche finali nel caso di corsi di cui al punto 4.1
3. file elenco allievi frequentanti fino a conclusione del percorso formativo, con riepilogo ore frequentate e stampa elenco allievi finale (Punto 4.1)
4. file elenco partecipanti al corso di cui al punto 4.2
5. elenco personale docente, amministrativo, di coordinamento ecc., completo di firme in originale.

4.7. Vigilanza e controllo

Il CRA è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Il CRA è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, e a garantire l'accesso presso le aziende sede delle esercitazioni da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.

Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.

La Regione del Veneto potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta dei registri.

5. Partecipanti ai corsi

Il requisito minimo per l'iscrizione è il possesso della licenza di scuola media di primo grado.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione al corso al CRA, secondo le modalità e i tempi dal medesimo stabiliti.

Verrà data priorità alle domande dei soggetti:

- in possesso del diploma di Perito Agrario od equipollente, (punti 1);
- di laurea in scienze agrarie o scienze veterinarie od equipollenti (punti 1);
- con un'esperienza almeno quinquennale nel campo apistico derivante dall'aver condotto un numero congruo di alveari e comunque non inferiore a 10, regolarmente denunciati alle AULS di competenza ai sensi della LR. n. 23/1994 (punti 1).

I punteggi sono cumulabili.

In mancanza di tali requisiti, rappresenta titolo di preferenza la data di presentazione della domanda.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento annuale avviene a seguito di convocazione personale da parte del CRA.

6. Direzione regionale competente

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2974 del 11 ottobre 2005, la Direzione regionale competente in materia di apicoltura è la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

La medesima Direzione è incaricata della tenuta e aggiornamento del RRTA.

In particolare, riceve:

- a. la domanda annuale del CRA per lo svolgimento dell'attività formativa
- b. domande di iscrizione dei tecnici apistici al RRTA
- c. domande dei tecnici apistici iscritti all'elenco di cui alla DGR 5 agosto 1997 n. 2847

Il tempo entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione delle domande è fissata in 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande stesse.

La Direzione regionale provvede inoltre a:

- predisporre con apposito decreto tutta la modulistica necessaria e a pubblicarla contestualmente al presente provvedimento
- approvare con apposito decreto l'aggiornamento del RRTA (nuove iscrizioni, rinunce, cancellazioni);
- comunicare a tutti gli aventi diritto di cui alla DGR n. 2847/1997 della possibilità di confermare l'iscrizione al RRTA e i relativi obblighi
- approvare con apposito decreto il piano formativo, con relativo impegno di spesa
- predisporre gli atti formali di liquidazione.

6.1. Ricevibilità

Viene verificata la ricevibilità inerente a:

- rispetto dei termini per la presentazione delle domande
- presenza nella domanda della firma del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La fase di ricevibilità si conclude al più tardi entro i 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande con la comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e l'indicazione ai sensi della legge 241/1990, del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti. La comunicazione potrà essere data tramite il sito della Regione del Veneto e la pubblicazione all'albo della Direzione regionale.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopracitati non sia rispettato e/o presente, la domanda è considerata irricevibile e non passa alla successiva fase di istruttoria e valutazione. Verrà data comunicazione di irricevibilità mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

6.2. Valutazione e approvazione del piano formativo

La valutazione verterà sulla verifica di quanto previsto ai punti 4, 4.1 e 4.2 e dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda, con l'emanazione di un decreto da parte del Dirigente regionale competente. Potranno essere apportate modifiche, chieste eventuali integrazioni e previste prescrizioni per il soggetto attuatore.

6.3 Valutazione delle istanze presentate per l'accesso all'iscrizione al Registro Regionale dei Tecnici Apistici

La valutazione verterà sul possesso dei requisiti di cui al punto 2, del presente provvedimento e si concluderà con l'emanazione di un decreto del Dirigente di approvazione del RRTA.

Le istanze valutate negativamente saranno oggetto di apposito decreto.

Avverso gli atti emanati dal Dirigente regionale della struttura competente è ammesso alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR nel termine perentorio di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia avuto notifica o comunque ne abbia avuta piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.